



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del dott. Giovanni D'Onofrio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 5532/2017 R.G., avente ad oggetto: pagamento ,vertente

tra

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. ██████████ in virtù di procura in atti, attrice

e

██████████ ██████████, rapp.ta e difesa dall'Avv. ██████████, in virtù di procura in atti,

convenuta

CONCLUSIONI

come in atti.

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69. Parte attrice formula domanda di pagamento dell'importo di euro 12480,00 quale residuo sul corrispettivo del contratto di appalto intercorso con controparte, assumendo parte convenuta di aver pagato l'intero importo ed eccependo il non corretto adempimento degli obblighi contrattuali incombenti sull'appaltatore in ordine all'esecuzione a regola d'arte dei lavori commissionati rimasti anche incompiuti. Conclude per il rigetto dell'avversa domanda, vinte le spese. All'udienza di prima comparizione ha onerato parte attrice di iniziare il procedimento di negoziazione assistita, avendo, come eccepito da parte convenuta, espletato una



mediazione . All'udienza del 7 aprile del 2022, il giudice ha rimesso la causa in decisione con la concessione dei termini di legge (60 + 20 gg) per il deposito di comparse conclusionali e repliche. La domanda è improcedibile, avendo parte attrice espletato una mediazione invece che la indicata negoziazione assistita. Sul punto, occorre rilevare che l'art. 3 del D. L. n. 132 del 12.9.2014 dispone il procedimento di negoziazione assistita nelle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e nei giudizi in cui viene proposta una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti € 50.000,00, a condizione di procedibilità della domanda giudiziale, che deve essere eccepita dal convenuto o rilevata d'ufficio dal Giudice non oltre la prima udienza. Con riguardo al caso di specie, il giudice ritualmente in presenza di domanda di pagamento ha invitato le parti alla prima udienza a procedere all'espletamento della negoziazione assistita obbligatoria come prevista dalla legge, avendo nella specie l'attrice iniziato una mediazione invece che la richiesta e dovuta negoziazione assistita. Occorre valutare se possa considerarsi assolta la condizione di procedibilità a seguito dell'esperimento del tentativo di mediazione in luogo della procedura di negoziazione assistita obbligatoria. come chiarito dalla giurisprudenza di merito alla quale si intende aderire (Tribunale Roma 8\10\2021) , "a tal fine occorre muovere dalla considerazione che i due istituti sono entrambi finalizzati alla risoluzione delle controversie in via stragiudiziale. In particolare, per ciò che concerne la negoziazione assistita, l'art. 2 d.l. 132/2014 precisa che "la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo anche ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 96/2001." Tramite l'introduzione di questo tipo di convenzione non si vuole che le parti si obblighino a pervenire ad una definizione



stragiudiziale della controversia, ma soltanto che esse si impegnino a "cooperare in buona fede e con lealtà" per tentare di definire bonariamente la loro controversia. Si tratta di un contratto che impegna le parti a negoziare al fine di trovare una composizione della lite. Il procedimento di mediazione disegnato dal d.lgs. 28/2010 prevede l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. La mediazione presenta, quindi, alcuni caratteri dei mezzi autonomi di composizione della lite (nella parte in cui l'eventuale conciliazione raggiunta è frutto, come nella transazione, dell'accordo delle parti) ed altri caratteri dei mezzi eteronomi di risoluzione delle controversie (considerato che, come accade in sede processuale, vi è l'intervento di un terzo, che però in questo caso non giudica). Per quel che concerne i rapporti tra il procedimento di negoziazione assistita ed il procedimento di mediazione obbligatoria, l'art. 3, D.L. 132/2014, prevede l'obbligatorietà del procedimento della negoziazione assistita in relazione alle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti o di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti € 50.000,00, fuori dei casi previsti dall'articolo 5 comma 1-bis., del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Per converso l'art. 3, co. 5 primo periodo del D.L. n. 132 del 2014, convertito nella L. n. 162 del 2014, prevede che "restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di mediazione e conciliazione, comunque denominati " Dall'interpretazione congiunta dei due commi si ricava che l'art. 3 cit. impone espressamente il cumulo tra negoziazione assistita obbligatoria e procedure stragiudiziali obbligatorie, per legge o per previsione contrattuale o statutaria, salvo che la controversia non sia soggetta a mediazione obbligatoria ex lege, perché in tal caso solo questa procedura va esperita" (Tribunale di Verona 23.12.2015, g. Vaccari).



Dunque, il legislatore ha inteso accordare prevalenza al procedimento di mediazione obbligatoria nelle ipotesi di potenziale cumulo tra la negoziazione assistita e la mediazione, sicché, tutte le volte in cui la controversia rientri tanto tra quelle indicate dal D.L. n. 132/2014 quanto tra quelle contenute nell'art. 5 comma 1bis del D.Lgs. n. 28/2010, chi intenda agire in giudizio sarà tenuto a proporre solo la domanda di mediazione, perdendo così la negoziazione il carattere dell'obbligatorietà, mentre con riferimento ad altre procedure obbligatorie di conciliazione, il legislatore del D.L. n. 132/2014 sceglie di non attribuire maggiore importanza all'una o all'altra stabilendo che esse convivano (cfr. Tribunale di Verona, 12.52016, Vaccari). Tale opzione trova la sua ratio nella stessa struttura del procedimento di mediazione che, prevedendo l'intervento di un soggetto terzo estraneo alle parti in lite e dotato del potere di sottoporre alle parti una proposta conciliativa (risulta maggiormente articolato rispetto a quello di negoziazione assistita e non totalmente demandato all'autonomia negoziale delle parti. Ne discende che, ove la mediazione non sia obbligatoria, mentre lo sia la negoziazione assistita, non rientra nel potere delle parti scegliere ma piuttosto che l'altra, ma esse sono obbligate ad esperire la negoziazione assistita, indipendentemente dalla potenziale efficacia dell'una o dell'altra". Ciò chiarito, non avendo nella specie parte attrice attivato la unica obbligatoria procedura richiesta per la fattispecie oggetto di valutazione, non resta che dichiarare improcedibile la domanda, potendosi compensare le spese di lite in ragione della novità della questione trattata.

P.Q.M.



Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede:

- 1) dichiara improcedibile la domanda per le ragioni di cui in motivazione ;
- 2) spese compensate.

Santa Maria Capua Vetere, 04.07.2022

Il Giudice

dott. Giovanni D'Onofrio

